



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

riunito nella camera di consiglio del giorno 29/03/2016 nelle persone di:

Mirko Buratti	Presidente
Giovanni Battista Nardecchia	Giudice relatore
Cinzia Fallo	Giudice

DECRETO

in data 30/11/2015 MENINI IMPORT-EXPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02805420961 depositava domanda di concordato ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.fall.;

Con provvedimento del 1 dicembre 2015, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato e ha nominato il Dott. Giovanni Battista Nardecchia quale Giudice Delegato, la Dott.ssa Francesca Cassago ed il Dott. Joel Giuliani, quali Commissari Giudiziali, assegnando termine di giorni novanta, a decorrere dalla comunicazione del sopraccitato provvedimento, per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo art. 161 l.f., disponendo, altresì il deposito mensile degli obblighi informativi;

in data 29/2/2016 il debitore depositava la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall.

I commissari giudiziali esprimevano parere favorevole all'ammissione.

Il piano depositato dalla società in data 29 febbraio 2016 prevede la liquidazione delle attività di Menini costituite da:

- disponibilità di cassa e banca,
 - rimanenze di magazzino,
 - incasso dei crediti commerciali,
 - incasso degli effetti attivi,
 - incasso dei canoni di affitto e realizzo del corrispettivo dalla cessione del ramo d'azienda
- Tale ultima voce si riferisce al contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30 settembre 2015 con la B&V srl per la durata di tre anni. Il canone di affitto convenuto tra le parti è pari a Euro 24.000,00 annui. La posta è stata valorizzata nel piano considerando i canoni di affitto dovuti da dicembre 2015, data di ammissione alla procedura di concordato, alla sua naturale scadenza, ossia al 30 settembre 2018.

In data 23 febbraio 2016 l'affittuaria ha fatto pervenire una proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda affittato, e quindi comprensivo di tutti i beni materiali e immateriali che lo costituiscono, per un importo pari a Euro 160.000,00, subordinando la stessa all'omologazione del concordato preventivo.

Come è ben noto l'art. 163 bis l.fall. prevede che "Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni".

Norma precettiva ed inderogabile che non consente eccezioni di sorta, di talchè appare evidente come la proposta irrevocabile d'acquisto formulata dalla B&V srl deve essere ricondotta ed armonizzata con la previsione dell'art. 163 bis l.fall.

Con la conseguenza che tale proposta deve essere integrata con l'aggiunta previsione della partecipazione al procedimento competitivo di cui all'art. 163 bis l.fall.

Procedimento competitivo che dovrà esaurirsi prima dell'adunanza dei creditori anche quando, come nel caso di specie, il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.

Inoltre in caso di vendita o aggiudicazione del ramo di azienda in favore di B&V, o comunque anche nell'ipotesi di cessione a favore di altri soggetti interessati alle medesime scadenze - verrebbero meno i canoni di affitto di competenza del 2017 e 2018.

Le previsioni del Piano Concordatario circa la valorizzazione e i tempi di realizzo degli attivi appaiano quindi, come correttamente sottolineato dai commissari giudiziali, non coerenti con il contenuto della proposta avanzata da B&V Srl o comunque con i tempi di realizzo del prezzo di cessione del ramo di azienda in caso di vendita a soggetti diversi attraverso la procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.fall..

Più precisamente i commissari evidenziano che in caso di cessione del ramo di azienda, sia a favore di B&V Srl sia a favore di altri terzi interessati, i canoni di affitto previsti dalla ricorrente nel proprio Action Plan (Cfr pagina 68 della proposta di concordato) in corrispondenza degli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente per le somme di Euro 24.000 e Euro 18.000, verrebbero meno, per effetto della cessione del ramo aziendale da collocarsi verosimilmente entro la fine del 2016, riducendo conseguentemente il valore dell'attivo previsto a Piano.

visti gli articoli 161 e 162 l.fall.

P.Q.M.

Concede al debitore termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare le integrazioni richieste al piano, alla proposta ed alla documentazione allegata.

Si comunichi al debitore, al commissario giudiziale ed al p.m.

Monza, 29/03/2016.

Il Cancelliere

Il Giudice estensore
*Giovanni Battista
Nardecchia*

Il Presidente
Mirko Buratti

IL CASO.it